



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora sono state conferite le deleghe in materia di sport;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTO l'articolo 1, comma 362, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera del CIPE n. 45/2019, al Piano Operativo "Sport e Periferie" sono stati assegnati 40 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport per l'anno 2020, nel rispetto delle finalità individuate dal sopracitato articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTO il decreto –legge 17 marzo 2020, n. 18, in fase di conversione, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID_19;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate all'Ufficio per lo sport, ammontano ad euro 184.948.068,00, a cui si aggiungono euro € 40.000.000,00 assegnati dalla delibera CIPE n. 16 del 2018 al Piano Operativo Sport e periferie, a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un totale complessivo di euro 224.948.068,00;

CONSIDERATO che la particolare situazione di difficoltà nazionale causata dagli effetti diretti e indiretti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e dalle connesse misure di contenimento, richiede interventi finalizzati a sostenere il rilancio sociale ed economico del Paese;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'assegnazione e ripartizione funzionale delle risorse disponibili, nonché alla formulazione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 (Ricognizione e ripartizione delle risorse del Fondo "Sport e Periferie")

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17, assegnate all'Ufficio per lo sport, ammontano ad euro 184.948.068,000.
2. Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 ai sensi della delibera CIPE n. 16 del 2018 al Piano operativo "Sport e Periferie", a valere sugli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ammontano ad euro 40.000.000,00.
3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 complessivamente disponibili per gli interventi relativi al piano "Sport e Periferie" ammontano complessivamente ad euro 224.948.068,00 e sono ripartite secondo la tipologia di destinazione, gli strumenti e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

DESTINAZIONE RISORSE	STRUMENTO	IMPORTO
Realizzazione di interventi su impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.	Bando Sport e Periferie – anno 2020	€ 140.000.000,00 (di cui 40.000.000,00 FSC)
Realizzazione di interventi su impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.	Ulteriore Bando Sport e Periferie e/o altre procedure amministrative previste dall'ordinamento ai fini dell'erogazione delle risorse	€ 79.400.000,00
Risorse per attività di supporto tecnico-informatico e amministrativo ai fini della gestione del Fondo "Sport e Periferie", compreso il monitoraggio degli interventi.	Convenzioni per Assistenza Tecnica	€ 5.548.068,00
	TOTALE DELLE RISORSE	€ 224.948.068,00



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Art. 3 (Bando "Sport e Periferie – anno 2020")

1. Al fine di procedere alla selezione di interventi da finanziare con le risorse a valere sul Fondo "Sport e Periferie", per un importo complessivo di euro 140.000.000,00, come indicato nella tabella di cui all'articolo 1, è individuato, quale strumento operativo, il bando denominato "I Bando Sport e Periferie – anno 2020" finalizzato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti interventi:
 - a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 - b) adeguamento e completamento di impianti sportivi destinati all'attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale e internazionale;
 - c) diffusione di attrezzature sportive per rimuovere squilibri economici e sociali.
2. Il bando Sport e Periferie – anno 2020, predisposto dall'Ufficio per lo Sport e pubblicato sul relativo sito istituzionale, è rivolto a Regioni, Province, Comuni e ai seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti.
3. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate nei termini e secondo le modalità indicate nel menzionato I bando "Sport e Periferie – anno 2020".
4. L'Ufficio per lo Sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura e alla successiva fase di valutazione e a tal fine procede a nominare un'apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
5. La Commissione giudicatrice determina la proposta di graduatoria e la trasmette all'Ufficio per lo Sport che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
6. La selezione delle richieste di intervento da finanziare ai sensi del precedente comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri, i cui parametri e punteggi saranno definiti nell'apposito bando predisposto a cura dell'Ufficio per lo sport:
 - a) indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l'intervento, rilevato dall'ISTAT a livello dei singoli Comuni italiani e costruito attraverso la combinazione di diversi indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della suddetta vulnerabilità;
 - b) indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili;



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

- c) indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie apportate rispetto al costo totale del progetto;
 - d) livello della progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici;
 - e) grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantire la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili.
7. Sono escluse le richieste di intervento:
- a) presentate da soggetti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per la medesima opera;
 - b) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistano su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
 - c) in tutti gli altri casi di cui all'articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Ulteriori cause di esclusione potranno essere definite nel bando pubblicato dall'Ufficio per lo sport.
8. Il menzionato bando "Sport e Periferie – anno 2020" potrà fissare un importo massimo per ciascuna richiesta di finanziamento.
9. Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo "FSC 2014-2020" dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
10. Eventuali somme residue non assegnate, nonché derivanti da eventuali definanziamenti ovvero da rinuncia o economie dei singoli interventi, restano nel Fondo per essere assegnati con modalità definite con successivi decreti.

Art. 4

(Ulteriori modalità e strumenti per l'erogazione delle risorse del fondo "Sport e Periferie")

1. Al fine di contribuire al rilancio sociale ed economico del Paese, è assegnato l'importo di euro 79.400.000,00, da destinare, nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ad interventi su impianti sportivi situati in aree esposte a fenomeni di degrado e anche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID_19.



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, l'Ufficio per lo sport cura l'attività istruttoria propedeutica alla predisposizione di un piano generale di interventi, da approvare con provvedimento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da attuare tramite di un ulteriore bando "Sport e Periferie" e/o altre procedure amministrative contemplate dalla vigente normativa ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche.

Art. 5 (Supporto alla gestione operativa del "Fondo Sport e Periferie")

1. Nell'ambito delle complessive risorse di cui al presente decreto, l'importo di € 5.548.068,00 potrà essere utilizzato dall'Ufficio per lo sport per spese concernenti le attività di assistenza strettamente necessarie alla gestione operativa del "Fondo Sport e Periferie", compreso il monitoraggio degli interventi, avvalendosi di apposite Convenzioni con idonee strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e dell'Ufficio per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente.

Roma, 12.05.2020

Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport
On. Vincenzo Spadafora

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1433

Roma, 18/05/2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

DIREZIONE DEI CONTI SERVIZIO CONTROLLO AFFIDC/M MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
29 MAG. 2020